

IVA

LiPe e registri Iva precompilati

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Seminario di specializzazione

ASSOCIAZIONI SPORTIVE E CULTURALI E TERZO SETTORE: UN RAPPORTO CONTROVERSO?

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Con la conversione in legge del Decreto Sostegni è stata confermata la decorrenza dal prossimo **primo luglio** della **predisposizione delle bozze di liquidazione periodica** da parte dell'agenzia delle entrate.

Si tratta di una delle novità dell'[articolo 1, comma 10](#) del **decreto Sostegni (D.L. 41/2021)**, confermate in sede di conversione in legge (L. 69/2021). Il nuovo [articolo 4, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015](#) risulta così modificato.

A partire dalle **operazioni Iva effettuate dal 1° luglio 2021**, in via sperimentale, nell'ambito di un programma di assistenza **online** basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente e sugli ulteriori dati fiscali presenti nel sistema dell'Anagrafe tributaria, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione di **tutti i soggetti passivi dell'Iva residenti e stabiliti in Italia**, in apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti:

a) registri di cui agli [articoli 23 e 25 D.P.R. 633/1972](#);

b) **liquidazione periodica dell'Iva**.

A partire dalle operazioni Iva **effettuate dal 1° gennaio 2022**, in via sperimentale, oltre alle bozze dei documenti di cui al comma 1, lettere a) e b), l'Agenzia delle entrate mette a disposizione anche la bozza della **dichiarazione annuale dell'Iva**.

La comunicazione delle liquidazioni periodiche ha **scadenza trimestrale**. I soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, **entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre**, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta effettuate ai sensi dell'**articolo**

1, commi 1 e 1-bis, del Regolamento di cui al D.P.R. 100/1998, nonché degli [articoli 73, comma 1, lettera e](#), e [74, comma 4, D.P.R. 633/1972](#). La comunicazione dei dati relativi al secondo trimestre è effettuata entro il **16 settembre**. La comunicazione dei dati relativi al quarto trimestre può, in alternativa, essere effettuata con la **dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto** che, in tal caso, deve essere presentata **entro il mese di febbraio dell'anno successivo** a quello di chiusura del periodo d'imposta.

Sono fermi e distinti gli **ordinari termini di versamento** dell'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.

Le **scadenze delle comunicazioni periodiche** delle liquidazioni Iva relative all'anno 2021 sono pertanto: **31 maggio**, 16 settembre, 30 novembre 2021 e 28 febbraio 2022.

La bozza di dichiarazione precompilata riguarda le **operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2021**. Per effettuazione dell'operazione ai fini Iva si intende, ai sensi dell'[articolo 6 D.P.R. 633/1972](#):

- il momento della **consegna o spedizione**, se la cessione riguarda i beni mobili,
- l'atto del **pagamento del corrispettivo**, per le prestazioni di servizi.

Le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono **posteriormente alla consegna dei beni**, si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, **dopo il decorso di un anno** dalla consegna o spedizione.

Se **anteriormente** a questi eventi, viene emessa la fattura o predisposto il pagamento, l'operazione si considera effettuata al momento dell'emissione della fattura o dell'avvenuto pagamento.

Pertanto, la prima bozza della liquidazione Iva verrà **predisposta per il 30 novembre** per le **operazioni effettuate nel terzo trimestre 2021** e la compilazione avverrà sulla base delle informazioni raccolte attraverso la fatturazione elettronica e la comunicazione delle operazioni transfrontaliere.

Gli [articoli 23 e 25 D.P.R. 633/1972](#) citati fanno riferimento invece al **registro Iva delle fatture emesse** ed al **registro Iva delle fatture di acquisto**. I dati che dovrebbero confluire nelle **bozze predisposte dall'Agenzia delle entrate** sono di seguito riportati.

Nel **registro Iva delle fatture emesse**, per ciascuna fattura devono essere indicati:

- il **numero progressivo** e la **data di emissione** di essa,
- l'**ammontare imponibile** dell'operazione o delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata, e
- la **ditta, denominazione o ragione sociale** del cessionario del bene o del committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'[articolo 17](#), del cedente

o del prestatore.

Per quanto riguarda le **fatture di acquisto**, dalla registrazione devono risultare:

- la **data della fattura o bolletta**,
- la **ditta, denominazione o ragione sociale** del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, nonché
- l'**ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta** distinti secondo l'aliquota.

Il contribuente **potrà evidentemente apportare modifiche** alle bozze, dal momento che l'Agenzia è in possesso di alcuni dati numerici ma non possiede tutte quelle ulteriori informazioni connesse al profilo soggettivo e, quindi, alla **percentuale di detraibilità di alcune spese nota solo all'interessato**.